

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

27.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 11 APRILE 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Integrazioni alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, istitutiva di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1233-B)	355	Trattamento economico e di carriera del direttore del corpo musicale della Regia marina (1330) 357 BRAGA, <i>Relatore</i> .
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1941-XIX, n. 102, con cui si proroga l'entrata in vigore, nei riguardi del personale delle Forze Armate dello Stato, della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482, che stabilisce l'obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (1324)	356	
Sacco, <i>Relatore</i> .		
Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1833, concernente la denuncia e la requisizione dei pneumatici (1325)	356	
MANFREDINI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali (1327)	357	
GECI, <i>Relatore</i> .		

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Berna, Cagetti, Cataldo, Chiozzi Mil-elire, Ferretti di Castelferretto, Gorini, Hemmeler, Margara, Mazzetti Mario, Muschietti, Ricci Giorgio.

Sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali: Di Belsito e Ginnasi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Rivolge un cameratesco saluto al Consigliere nazionale Cavagnari che per la prima volta interviene alle riunioni quale componente della Commissione.

VITALINI SACCONI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Integrazione alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, istitutiva di un ruolo speciale di ufficiali di complemento [della Regia marina. (*Modificato dal Senato*). (1233-B)

PRESIDENTE, *Relatore*, fa presente che la modifica apportata dal Senato all'articolo 1 del disegno di legge già approvato da questa

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Commissione è più di forma che di sostanza e meglio specifica il trattamento da farsi alla vedova dell'ufficiale di complemento del ruolo speciale.

Ne propone senz'altro l'approvazione.

Pone a partito l'articolo 1 emendato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (Vedi allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1941-XIX, n. 102, con cui si proroga l'entrata in vigore, nei riguardi del personale delle Forze armate dello Stato, della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482, che stabilisce l'obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. (1324)

SACCO, *Relatore*, riferisce che col Regio decreto-legge di cui si chiede ora la conversione in legge, viene rimandata alla data di cessazione dell'attuale stato di guerra, nei riguardi degli appartenenti alle Forze armate dello Stato, l'applicazione della legge 28 settembre 1940-XVIII che prescrive come requisito indispensabile, per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Data la difficoltà dei relativi accertamenti nelle attuali circostanze, l'opportunità del provvedimento è evidente e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 23 dicembre 1940-XIX, numero 1833, concernente la denuncia e la requisizione dei pneumatici. (1325)

MANFREDINI, *Relatore*, fa notare come le attuali contingenze di guerra abbiano indotto il Ministero della guerra a studiare i provvedimenti più atti ad assicurare il rifornimento dei materiali occorrenti nel settore importantissimo della motorizzazione che interessa così da vicino le nostre Forze armate.

Per quanto riguarda i pneumatici, è noto che mentre per i grossi autotrasporti si provvede con un contingentamento diretto, per parte del Fabbriguerra, per le autovetture e per i piccoli autocarri non vi è alcuna assegnazione speciale, e per assicurare il rifornimento di questi automezzi, si è ritenuto opportuno predisporre la requisizione dei pneumatici nuovi od usati costituenti la dotazione e la scorta delle autovetture non ammesse alla circolazione e di quelli esistenti presso i commercianti e presso i privati. A ciò si è provveduto con il Regio decreto-legge 23 dicembre 1940 ora in esame per la conversione in legge.

Rileva che, data la consistenza nazionale delle autovetture e il numero di quelle attualmente ammesse alla circolazione (numero che si ritiene sia per essere notevolmente ridotto) e considerate le riserve ancora esistenti, si può essere sufficientemente tranquilli circa la copertura del fabbisogno nel prossimo futuro. Sembra anzi che le Forze armate si varranno in un primo tempo solo in minima parte del notevole contingente che sarebbe disponibile.

Ad ogni modo, l'industria italiana è già in marcia per poter assicurare, in questo settore, la materia prima nazionale sintetica mentre un certo quantitativo se ne riceve dalla Germania. Avverte tuttavia come l'approvvigionamento di questa importantissima materia prima debba essere considerato colla massima attenzione e prudenza.

Nota che il disegno di legge porta una modifica all'articolo 2 del decreto, nel senso che agli automezzi esclusi dall'obbligo della denuncia, vengono, per ovvie ragioni, aggiunti a quelli del Regio esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, gli automezzi della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, della Milizia nazionale forestale, della Milizia nazionale portuaria, della Milizia nazionale della strada, del Corpo di polizia dell'Africa Italiana e della Croce Rossa Italiana.

Propone l'approvazione del provvedimento ma nel contempo osserva che sembrerebbe che della requisizione non abbiano a beneficiare i camioncini di piccola portata inferiore ai 20 quintali già esclusi dall'approvvigionamento diretto e perciò ritiene doversi raccomandare al Ministero della guerra di voler studiare il mezzo di ovviare all'eventuale deficienza di questa specie di automezzi le cui necessità non possono essere disconosciute.

PRESIDENTE comunica che il Camerata Braga gli ha presentato un pro-memoria

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della Confederazione fascista dei commercianti con cui, facendosi eco del desiderio espresso dalla Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti di automotocicli, lo si prega di raccomandare che, procedendo alla requisizione per esigenze civili, i Prefetti tengano conto della opportunità di ricorrere alla requisizione dei pneumatici costituenti dotazione di autoveicoli di proprietà di rivenditori di automobili, solo quando se ne rilevi l'assoluta necessità. In questo modo, dicesi, si potrebbe raggiungere sia la finalità di evitare che la categoria dei rivenditori di automotocicli venga posta anche nella condizione di dover completamente svalutare il patrimonio degli autoveicoli usati, giacenti e destinati alla rivendita, sia quella di mantenere in efficienza un certo numero di autoveicoli che, per essere concentrati in poche aziende, possono venire con più facilità soggetti a requisizione per esigenze di carattere militare.

Ritiene che non sia questa la sede per tenere conto di esigenze particolari e che non si possa inserire nel disegno di legge in esame una disposizione che vada a limitare le facoltà del Governo che solo può conoscere quali siano le esigenze di guerra.

Si augura tuttavia che le disponibilità di gomma sintetica che si verranno a creare possano permettere di lasciare anche ai civili una maggiore disponibilità.

Pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali. (1327)

CECI, *Relatore*, informa che con il Regio decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, è stato aumentato temporaneamente l'organico dei sottufficiali e militari di truppa del-

l'Arma dei Carabinieri Reali per far fronte alle esigenze dei vari servizi inerenti all'attuale stato di guerra.

L'organico è stato accresciuto di diecimila unità, delle quali mille sono rappresentate dai sottufficiali e novemila dai carabinieri e questi ultimi sono divisi, a loro volta, in duemila in servizio effettivo e settemila ausiliari.

Sono inoltre stabiliti i periodi di tempo entro cui, per le suddette categorie, avverrà, a guerra finita, il riassorbimento di questo aumento di organico.

Il provvedimento risponde ad evidenti ragioni di necessità e trova quindi ovvia la conversione in legge del decreto-legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico e di carriera del direttore del Corpo musicale della Regia marina. (1330)

BRAGA, *Relatore*, avverte che col disegno di legge in esame si viene a stabilire per il direttore del Corpo musicale della Regia marina l'analogo trattamento che, con precedenti provvedimenti, è stato adottato per i maestri direttori di banda del Regio esercito e per quella della Regia aeronautica. A questi si è consentito di poter conseguire il grado di tenente: la stessa possibilità viene data pel direttore del Corpo musicale della Regia marina che fin qui è stato reclutato col grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, conservando lo stesso grado per tutta la carriera.

Tale provvedimento equitativo era ben da attendersi e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Integrazioni alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, istitutiva di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina. (1233-B)

ART. 1.

Nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, che istituisce un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7-bis:

Art. 7-bis. — «In caso di morte dell'ufficiale di complemento del ruolo speciale l'indennità di cui al precedente articolo 7 è liquidata agli eredi legittimi o testamentari secondo le norme vigenti del Codice civile.

« Per la vedova e gli eredi entro il secondo grado di parentela la liquidazione ha luogo in relazione all'indennità considerata nella misura intera prevista dall'articolo 7, primo comma; per gli altri eredi ha luogo in relazione all'indennità considerata nella misura ridotta, pari ai soli versamenti del sei per cento sullo stipendio effettuati dall'ufficiale ».

ART. 2.

La presente legge ha decorrenza dall'11 giugno 1940-XVIII.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1941-XIX, n. 102, con cui si proroga l'entrata in vigore, nei riguardi del personale delle Forze Armate dello Stato, della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482, che stabilisce l'obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni. (1324)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1941-XIX, n. 102, che

proroga l'entrata in vigore, nei riguardi del personale delle Forze Armate dello Stato, della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482, che stabilisce l'obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1833, concernente la denuncia e la requisizione dei pneumatici. (1325)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1940-XVIII, n. 1833, concernente la denuncia e la requisizione dei pneumatici, con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente: « I proprietari di autovetture, di motocarrozze e di motocicli, immatricolati presso le Prefetture del Regno, sono tenuti a denunciare all'Ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico i pneumatici di cui al precedente articolo 1, entro dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Alla stessa denuncia, da presentarsi ai Consigli provinciali delle Corporazioni, sono tenuti i proprietari di autovetture, di motocarrozze e di motocicli, immatricolati con targhe speciali, nonché i commercianti. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia i pneumatici costituenti dotazione o scorta di autovetture, di motocarrozze e di motocicli targati con le sigle di riconoscimento R. E., R. M., R. A., R. G. F., M. V. S. N., M. N. F., M. N. P., M. N. S., P. A. I. e C. R. I. ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali. (1327)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

Trattamento economico e di carriera del direttore del corpo musicale della Regia marina. (1330)

ARTICOLO UNICO.

Al direttore del corpo musicale della Regia marina, di cui all'articolo 16 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, è fatto lo stesso trattamento previsto dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 959, per i maestri direttori di banda del Regio esercito.

